

IVA

Imprese estere e manifestazioni a premio in Italia: obblighi Iva

di **Marco Peirolo**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'interpello n. 314 del 24.07.2019](#), ha chiarito che, per i **promotori non residenti di manifestazioni a premio nel territorio italiano**, i relativi obblighi Iva devono essere assolti previa **nomina di un rappresentante fiscale** o previa **identificazione diretta**.

Il caso sottoposto all'esame dell'Agenzia si riferisce ad una società spagnola che ha delegato una società italiana ad organizzare una **manifestazione a premio** che consente agli utenti interessati di effettuare acquisti *on line* accumulando punti da convertire in beni o servizi presso negozi situati in Italia.

La società italiana, delegata all'organizzazione della manifestazione, deve ottemperare agli adempimenti fiscali connessi al suo svolgimento, tra i quali la **liquidazione delle imposte gravanti sui vincitori**, che **restano a carico del promotore** ai sensi dell'[articolo 30 D.P.R. 600/1973](#).

Infatti, l'[articolo 5, comma 2, D.P.R. 430/2001](#) prevede che le manifestazioni a premio possano essere **effettuate anche da imprese non residenti in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato**, nominato con le modalità e gli effetti di cui all'[articolo 17 D.P.R. 633/1972](#).

Il dubbio sollevato dalla società italiana nasce dalle indicazioni contenute nella **Faq n. 5**, nella quale il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo avere confermato che **anche le imprese estere possono svolgere manifestazioni a premio in Italia**, ha specificato che, per consentire a di espletare le attività di controllo istituzionale sul corretto andamento delle iniziative premiali, **occorre distinguere le imprese aventi sede in altro Paese UE da quelle aventi sede in un Paese extra-UE**.

Rispetto alle prime, è prevista l'applicazione della **normativa del Paese UE** in cui l'impresa ha sede, mentre l'Italia si limita a svolgere un'attività di **vigilanza ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori**, in linea con la disciplina in materia di **commercio elettronico** di cui al **D.Lgs. 70/2003**. Per le seconde, invece, è previsto **l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia**.

L'incertezza interpretativa è se la società italiana, delegata dal promotore ad organizzare la manifestazione, debba avvalersi di un **rappresentante fiscale** o limitarsi alla non meglio precisata tutela degli interessi dei consumatori.

Nell'esaminare la questione, l'Agenzia ha osservato che, dalle disposizioni contenute nell'[articolo 5](#), commi 2 e 3, D.P.R. 430/2001, si desume che, quando un **sogetto non residente intende promuovere una manifestazione a premio** in territorio italiano, **deve nominare un rappresentante fiscale** ivi residente, che risponderà in solido con lo stesso promotore per tutti gli adempimenti relativi alla manifestazione, **anche di carattere extra-fiscale**.

Pertanto, se la società spagnola decide di **nominare la società italiana come proprio rappresentante fiscale**, quest'ultimo è tenuto anche all'osservanza della **disciplina Iva relativa alle manifestazioni a premio** effettuate in Italia, ivi compresa la previsione che vieta la **detrazione dell'imposta sull'acquisto dei beni da utilizzare come premi**.

L'Agenzia ha ricordato che il riferimento al rappresentante fiscale **non è esclusivo**, nel senso che – in sua alternativa – è possibile ricorrere all'**identificazione diretta**, di cui all'[articolo 35-ter D.P.R. 633/1972](#), attualmente ammessa per i soli soggetti con sede in altro **Paese UE**.

In tal caso, gli obblighi Iva devono essere ottemperati **direttamente in Italia dalla società spagnola**, mentre la società italiana, pur se delegata, non deve osservare alcun obbligo d'imposta per le manifestazioni a premio. La posizione Iva della società spagnola si limita, infatti, a **rappresentare il promotore nell'adempimento degli obblighi extra-tributari** previsti dal **D.P.R. 430/2001** per l'organizzazione della manifestazione, quali l'**obbligo di cauzione** ([articolo 7](#)), le comunicazioni e i regolamenti ([articolo 10](#)), il materiale promozionale e i messaggi pubblicitari ([articolo 11](#)), nonché le altre comunicazioni al Prefetto e al Sindaco ([articolo 14](#)).

È in base alle considerazioni esposte che deve essere interpretata la **Faq n. 5 del Ministero dello Sviluppo Economico**, da intendere riferita – al fine di evitare qualsiasi contrasto con il citato [articolo 5](#), comma 2, D.P.R. 430/2001 – agli **adempimenti extra-tributari propri dell'organizzazione delle manifestazioni a premio**.

In conclusione, la **società spagnola**, se intende promuovere **operazioni a premio in Italia**, deve assolvere i relativi **adempimenti Iva** nominando un **rappresentante fiscale** o **identificandosi** direttamente, mentre le **procedure amministrative** attinenti alle manifestazioni a premio sono quelle previste dalla normativa spagnola e, a questo riguardo, **l'Italia si limiterà a svolgere un'attività di vigilanza** ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori.

